I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2786/83 DEL CONSIGLIO

del 3 ottobre 1983

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di solfato di rame originario della Cecoslovacchia e dell'URSS

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da paesi non membri della Comunità economica europea [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/82 [2], in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue :

A. Misure provvisorie

(1) Con il regolamento (CEE) n. 1479/83 [3], la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di solfato di rame originario della Cecoslovacchia e dell'URSS.

B. Seguito della procedura

(2) A seguito dell'istituzione del dazio suddetto, l'esportatore cecoslovacco e taluni importatori hanno chiesto ed ottenuto di essere intesi dalla Commissione.

L'esportatore cecoslovacco ed alcuni importatori hanno chiesto inoltre di essere informati su taluni fatti e considerazioni essenziali in base ai quali era stato deciso di raccomandare misure definitive, richiesta che è stata accolta.

C. Dumping

(3) Ai fini dell'istituzione del dazio provvisorio, la Commissione ha stabilito il valore normale sulla base delle cifre ottenute in Iugoslavia, ritenuto il paese ad economia di mercato più rappresentativo per la produzione del solfato di rame.

L'esportatore cecoslovacco, nondimeno, ha chiesto che l'Austria fosse assunta come mercato rappresentativo per la definizione del valore normale. Sulla base dei dati di cui dispone la Commissione, il valore normale determinato durante l'indagine preliminare era tuttavia più favorevole agli esportatori che non la cifra equivalente austriaca e, pertanto, vengono confermate le risultanze preliminari circa il valore normale e l'entità del dumping. Gli esportatori interessati hanno accettato dette risultanze.

D. Pregiudizio

(4) Non sono stati presentati nuovi elementi di prova in ordine al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Di conseguenza, la Commissione ha confermato le conclusioni in materia quali emergono dal regolamento (CEE) n. 1479/83.

Secondo la Commissione, pertanto, dalle ultime risultanze dei fatti emerge che il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping di solfato di rame originario della Cecoslovacchia e dell'URSS, considerato prescindendo da altri eventuali fattori negativi, deve essere considerato grave.

E. Interessi della Comunità

(5) Dopo l'istituzione del dazio provvisorio, né le industrie di trasformazione della Comunità né altre parti interessate hanno presentato nuovi elementi

---

[1] GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 9.
[3] GU n. L 151 del 9. 6. 1983, pag. 24.

di prova in materia, per cui la Commissione ritiene definitive le proprie conclusioni circa gli interessi comunitari, illustrate nel regolamento (CEE) n. 1479/83.

Di conseguenza, è necessario istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di solfato di rame originario della Cecoslovacchia e dell'URSS.

F. Dazio definitivo

(6) In base a quanto precede, l'importo del dazio antidumping definitivo deve essere identico a quello del dazio antidumping provvisorio. Nondimeno, per evitare che il dumping ed il pregiudizio aumentino a seguito di ulteriori cali dei prezzi all'esportazione, si è ritenuto necessario fissare il livello del dazio in una forma aggiuntiva alla percentuale ad valorem del dazio provvisorio. Di conseguenza, il dazio definitivo sarà il più alto tra l'ammontare della differenza tra il prezzo franco frontiera comunitaria, a dazio escluso, pagato dal primo importatore nel paese membro destinatario del prodotto e 507 ECU o 475 ECU per prodotti originari dell'URSS e della Cecoslovacchia e l'ammontare determinato applicando la corrispondente percentuale del dazio provvisorio.

G. Impegni

(7) Agli esportatori interessati sono state rese note le principali risultanze dell'indagine successiva. L'esportatore cecoslovacco ha quindi offerto un impegno di prezzo riguardante le proprie esportazioni di solfato di rame nella Comunità.

Detto impegno sarà tale da aumentare i prezzi all'importazione nella Comunità al livello che la Commissione ritiene sufficiente per eliminare il pregiudizio, considerati i prezzi necessari per consentire un adeguato margine di profitto ai produttori comunitari nonché il prezzo pagato per il prodotto in dumping dai primi acquirenti nella Comunità.

Di conseguenza, l'impegno offerto è stato accettato dalla Commissione conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3017/79 e il dazio antidumping definitivo non si applica alle esportazioni di solfato di rame della Chemapol nella Comunità.

Il comitato consultivo non ha formulato obiezioni in merito.

H. Riscossione del dazio provvisorio

(8) Gli importi vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio devono essere riscossi in ragione dell'importo massimo del dazio definitivo, attese le difficoltà causate all'industria comunitaria dalle importazioni in dumping il cui volume, dall'inizio dell'indagine, è nettamente aumentato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di solfato di rame della sottovoce 28.38 A ex II della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 28.38-27, originario della Cecoslovacchia e dell'URSS.

2. L'importo del dazio è pari alla differenza tra il prezzo per tonnellata netta, franco frontiera comunitaria, non sdoganato e

— 507 ECU per il solfato di rame originario della Cecoslovacchia,

— 475 ECU per il solfato di rame originario dell'URSS,

oppure, se più elevato,

— 15 % per il solfato di rame originario della Cecoslovacchia e

— 17 % per il solfato di rame originario dell'URSS.

3. Il dazio non si applica ai prodotti originari della Cecoslovacchia ed esportati dalla Chemapol Foreign Trade Company Limited, Praga.

4. Al dazio si applicano le disposizioni applicabili ai dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi vincolati a titolo del dazio antidumping provvisorio, a norma del regolamento (CEE) n. 1479/83, sono riscossi definitivamente nella loro totalità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 ottobre 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIMITIS